

REPERTORIO N. 67725

RACCOLTA N. 20462

COMUNE DI TIVOLI

17.07.90 022488

POSTA IN ARRIVO

----- ATTO DI CONVENZIONE -----

E CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DI TIVOLI

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno millenovecentonovanta, il giorno venticinque del mese di giugno in Tivoli, nel Palazzo Municipale.

Innanzi a me dottor Paolo Soccorsi Aliforni Notaio in Roma, con studio in via Valadier n. 33-iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistito dai testimoni, signori: -----

- Francesco Prete nato a Priverno il 28 settembre 1947, domiciliato in Roma, Ostia Lido, via A. Carabelli 96, impiegato;
- Roberto Loi nato a Cagliari il 5 settembre 1958, domiciliato in Roma, via Oderzo 29, impiegato

----- Sono comparsi: -----

1) per il COMUNE DI TIVOLI (CF: 02696630587 il Sindaco, On.le AMBROSI PIERO, nato a Tivoli il 3 aprile 1957 domiciliato per la carica, in Tivoli, Palazzo Comunale, in esecuzione a delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16 gennaio 1990 e della Giunta Municipale n. 1218 del 12 giugno 1990; delibere che in copie conformi si allegano al presente atto, rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" ;

2) per la IMMOBILTIBUR S.r.l. con sede in Roma, largo Nino Franchellucci 61, iscritta al Tribunale di Roma al n. 1715/89, capitale sociale versato lire 20.000.000.= codice fiscale

e partita iva: 03512511001

MASTRANTONIO TEODORO nato a Vieste il 29 novembre 1943 domiciliato per la carica, ove sopra, dirigente, nella sua qualità di Vice Presidente in rappresentanza di detta Società, avente i necessari poteri a norma di delibera consiliare della medesima società, del 18 giugno 1990.

Detti signori comparenti della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, premettono quanto segue:


=====

==== La "IMMOBILTIBUR S.r.l.", con sede in Roma, ha inoltrato presso il Comune di Tivoli, un progetto di lottizzazione in data 7 marzo 1989 prot. 7689, composto dalle Tavole n° 2 - 3 - 4- 5 - 6, relazione tecnica e geomorfologica, prot. 28291 del 21 settembre 1988, da realizzarsi sul terreno di proprietà, sito in località Pastine del Comune di Tivoli, distinto in Catasto al foglio 71, con le particelle 134, 135, 136, 137, 245, 246, 686, 913, 914, 915, 916, 1013, 1014, 1015.

=====

==== Il terreno suindicato, andrà a distinguersi nel Catasto Terreni del Comune di Tivoli, giusta il tipo di frazionamento appresso citato, al foglio 71, con le particelle:

- 245 (già 245/a), ha. 0.01.62 -----
- ~~1898~~ (già 245/b), ha. 0.00.28 ---✓-----
- 686 (già 686/a), ha. 0.04.37 -----
- ~~1894~~ (già 686/b), ha. 0.02.79 ---✓-----



- ~~1895~~ (già 686/c), ha. 0.01.54 -----
- (137) (già 137/a), ha. 0.08.60 -----
- ~~1892~~ (già 137/b), ha. 0.01.56 ~~✓~~ -----
- ~~1893~~ (già 137/c), ha. 0.01.70 -----
- ~~1900~~ (già 913/c), ha. 0.02.93 -----
- (913) (già 913/a), ha. 0.01.40 -----
- ~~1899~~ (già 913/b), ha. 0.02.17 ✓ -----
- (134) (già 134/a), ha. 0.10.70 -----
- ~~1886~~ (già 134/b), ha. 0.17.38 ✓ -----
- ~~1887~~ (già 134/c), ha. 0.06.12 -----
- (135) (già 135/a), ha. 0.12.85 -----
- ~~1888~~ (già 135/b), ha. 0.17.00 ~~✓~~ -----
- ~~1889~~ (già 135/c), ha. 0.01.25 -----
- (136) (già 136/a), ha. 0.07.85 -----
- ~~1890~~ (già 136/b), ha. 0.01.26 ~~✓~~ -----
- ~~1891~~ (già 136/c), ha. 0.01.84 -----
- (246) (già 246/a), ha. 0.08.15 -----
- ~~1896~~ (già 246/b), ha. 0.01.20 ✓ -----
- ~~1897~~ (già 246/c), ha. 0.01.72 -----
- (914) (già 914/a), ha. 0.05.70 -----
- ~~1901~~ (già 914/b), ha. 0.04.09 ✓ -----
- ~~1902~~ (già 914/c), ha. 0.06.81 -----
- ~~X~~ 915 (intera), ha. 0.03.90 ✓ -----
- ~~X~~ 1014 (intera), ha. 0.03.40 ✓ -----
- (916) (già 916/a), ha. 0.02.00 -----




- 1013 (già 1013/a), ha. 0.00.30 -----

- 1015 (già 1015/a), ha. 0.00.30 -----

I dati catastali di cui sopra sono conformi al tipo di frazionamento n. 1793 approvato dall'U.T.E. di Roma in data 20 giugno 1989 che trovasi allegato sub E al precedente atto a mio rogito in data 26 luglio 1989 rep. 61208, registrato a Roma, Atti Pubblici, l'8 agosto 1989 al n. 43282-1V e trascritto a Roma II il 10 agosto 1989 al n. 22655 di formalità.

====
==== Il Progetto ha riportato "parere favorevole" da parte della Commissione Urbanistica del Comune di Tivoli, nella seduta del 17 aprile 1989, verbale n. 139 a ciò delegata dall'art. 1 delle norme di attuazione del vigente P.R.G. della Città di Tivoli, parere che di seguito si riporta integralmente: -----

"Favorevole a condizione che l'area a servizi venga portata a mq. 5902 (verde e parcheggi pubblici) e che la volumetria totale non superi i mc. 29510. Nel progetto esecutivo dovrà essere rispettata l'inclinata 1X1 rispetto ai fabbricati limitrofi. Inoltre dovrà essere presentato NULLA OSTA della Regione Lazio Genio Civile (antisismica) NULLA OSTA delle USL. RM/26 - Certificato usi civici, titolo di proprietà di tutti i proprietari del comparto in zona D/1, elenchi catastali delle proprietà e parcellare da espropriare da cedere al Comune o da vincolare." -----




=====
==== Visto il parere favorevole, in linea di massima, del Ca-
po Servizi Igiene Pubblica delle USL RM26 in data 23 giugno
1989. -----

==== Che il progetto di cui trattasi, comprensivo dello
"Schema di convenzione" è stato approvato dall'Amministrazio-
ne Comunale con Deliberazione di Consiglio n. 8 del 16 gen-
naio 1990, resa esecutiva dalla Sezione di controllo atti
EE.LL. della Provincia di Roma, in data 19 aprile 1990; e ciò
coi poteri di delega di cui all'art. 7 della Legge Regionale
n. 74 del 18 giugno 1975, modificato dall'art. 44 della Legge
Regionale n. 35 del 28 luglio 1978 e della Legge Regionale n.
36 del 2 luglio 1987, non presentandosi il progetto stesso in
variante al vigente P.R.G. della Città di Tivoli.

==== Conformemente a quanto previsto dalla Legge 17 agosto
1942 n. 1150, modificata ed integrata dalla Legge 6 agosto
1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

- in conformità alla Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
- in conformità alla legge 28 gennaio 1977 n. 10;
- in conformità alla Legge Regionale 2 luglio 1987 n. 36;
- Visto il D.M. 10 maggio 1977, relativamente alla determina-
zione del costo di costruzione di nuovi edifici;
- Vista la delibera Regionale n. 270 del 26 ottobre 1977, re-



lativa alla determinazione della quota di contributo al costo di costruzione; -----

- vista la legge 28 gennaio 1977 n. 10, art. 6 comma III

Ciò premesso, per far parte integrante e sostanziale

=====


----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

=====

ARTICOLO 1 - Fanno parte integrante del presente atto le premesse, lo stralcio delle norme di attuazione del P.R.G. e relative planimetrie, adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n. 20 del 1° marzo 1969 ed approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 956 del 6 luglio 1973, gli allegati e le norme tecniche di esecuzione del progetto di lottizzazione, con l'indicazione delle destinazioni d'uso, degli indici, delle cubature, delle altezze, dei distacchi e dei vincoli. -----

=====

ARTICOLO 2 - La "IMMOBILTIBUR S.r.l.", in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli e per la quantità e localizzazione di cui al succitato progetto, desiderando uniformarsi a quanto viene richiesto dal Comune di Tivoli, cede e trasferisce, a titolo gratuito, contestualmente alla stipula della presente convenzione, al Comune di Tivoli che, come sopra rappresentato, accetta: -----



- l'area relativa alle opere di urbanizzazione primaria (di


cui all'articolo 4 della Legge 29 settembre 1974 n. 247 e successive modificazioni e integrazioni) con la sola esclusione delle strade interne, lasciate in proprietà e gestione della cedente fino ad eventuale e successiva trattativa con il Comune di Tivoli; -----

- l'area relativa alle opere di urbanizzazione secondaria (precisate all'articolo 4 della Legge 29 settembre 1974 n. 247 e successive modificazioni ed integrazioni), come indicato nella tavola 2 del progetto di lottizzazione il tutto per un totale complessivo di metri quadrati 5902 (cinquemilanovecentodue) (escluso viabilità) così come stabilito dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 ed alle prescrizioni di cui alle norme di attuazione del vigente P.R.G. della Città di Tivoli.

=====

ARTICOLO 3 - Le aree cedute gratuitamente ed accettate, relative alla opere di urbanizzazione primaria e secondaria, site in Comune di Tivoli, località Pastine, confinanti con ragioni di cui alle particelle 1889, 1887, 1895, 1898, 1897, 1891, 1893, 1900, 1902, 1012, 1904, 1903 del foglio 71, e, giusta il tipo di frazionamento richiamato alle premesse, andranno a distinguersi nel Catasto Terreni del Comune di Tivoli, con una superficie catastale complessiva di metri quadrati 5897 (cinquemila ottocentonovantasette), come segue:

- foglio 71, particelle:



- 245 (già 245/a), ha. 0.01.62 -----
- 1894 (già 686/b), ha. 0.02.79 -----
- 1892 (già 137/b), ha. 0.01.56 -----
- 1899 (già 913/b), ha. 0.02.17 -----
- 1886 (già 134/b), ha. 0.17.38 -----
- 1888 (già 135/b), ha. 0.17.00 -----
- 1890 (già 136/b), ha. 0.01.26 -----
- 1896 (già 246/b), ha. 0.01.20 -----
- 1901 (già 914/b), ha. 0.04.09 -----
- 915 (intera), ha. 0.03.90 -----
- 1014 (intera), ha. 0.03.40 -----
- 916 (già 916/a), ha. 0.02.00 -----
- 1013 (già 1013/a), ha. 0.00.30 -----
- 1015 (già 1015/a), ha. 0.00.30 -----

Il Comune cessionario accoglie la raccomandazione contenuta nella nota della Regione Lazio - Assessorato all'Urbanistica circa il riferimento tra le aree pubbliche di una zona di verde pubblico pari al 25% della superficie complessiva dell'intervento di modo che i progetti che saranno presentati si adeguino a tale previsione.

Al presente atto si allega sotto la lettera "C" il certificato di destinazione urbanistica interessante le aree in oggetto, rilasciato in data 11 giugno 1990, in ordine al quale le parti dichiarano non essere intervenute variazioni alle prescrizioni urbanistiche.

=====


ARTICOLO 4 - La "IMMOBILTIBUR S.r.l." si impegna alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria per un importo di lire 91.570.000.= (novantunomilioni cinquecentosettantamila) scaturito dall'applicazione della Legge 10/77.

=====

ARTICOLO 5 - Le opere di urbanizzazione primaria, relative al progetto di lottizzazione sono le seguenti:

- a) strade residenziali; -----
- b) spazi di sosta e parcheggi; -----
- c) rete fognante generale; -----
- d) rete idrica generale; -----
- e) rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e del telefono; -----
- f) pubblica illuminazione; -----
- g) spazi per il verde pubblico attrezzato; -----
- h) verde lungo le strade. -----

Tutte le opere verranno realizzate in conformità dei progetti esecutivi redatti a cura e spese della "IMMOBILTIBUR S.r.l.", con le modificazioni che l'Ufficio tecnico - Settore Urbanistica - del Comune e l'Ufficio sanitario, ai quali i progetti stessi dovranno essere sottoposti per i necessari preventivi "nulla osta" di rispettiva competenza, intenderanno apportare entro i 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento dei progetti stessi. -----




=====

ARTICOLO 6 - La "IMMOBILTIBUR S.r.l." assume i seguenti impegni ai tempi e termini di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui ai precedenti articoli:

a) Le opere di urbanizzazione primaria, almeno per le loro parti essenziali, verranno realizzate prima della richiesta delle singole concessioni edilizie. Per "parti essenziali" si intendono le opere a carattere generale, come appresso:

- 1) strade e parcheggi: tracciati, opere di fondazione, marciapiedi con cigli, primo strato d'usura (binder);
- 2) rete fognante generale: completa;
- 3) rete idrica generale: completa;
- 4) rete di distribuzione, energia elettrica, gas, telefono: completa;
- 5) pubblica illuminazione: impianto di adduzione fino al palo;
- 6) verde pubblico attrezzato: impianti tecnologici e piantumazione essenze alto fusto;
- 7) verde lungo le strade: completa;
- 8) Per il tratto di collegamento secondo le previsioni di P.R.G. tra via di Villa Adriana e Via Imperatore Adriano: tratto di collegamento secondo le previsioni di P.R.G. tra via Leonina e l'area oggetto dell'edificazione; parcheggio di P.R.G. adiacente la medesima area, allorquando sarà perfezio-



nato l'esproprio delle relative aree.

Resta stabilito in ogni caso che, prima della richiesta della singola concessione edilizia, dovrà essere realizzata "completamente" l'attrezzatura del lotto interessato dalla stessa richiesta (acqua, luce, fognatura, strade interne, depuratore se del caso, ecc.). I collaudi dovranno essere effettuati dall'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica del Comune e dall'Ufficio Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, entro 30 (trenta) giorni dalla data della rispettiva richiesta della "IMMOBILTIBUR S.r.l." (e dell'eventuale successivo avente causa a qualsiasi titolo).

La "IMMOBILTIBUR S.r.l." s'impegna a pagare le necessarie spese, qualora, a giudizio del Comune di Tivoli, tale collaudo non dovesse essere effettuato dallo stesso, per la parte di sua spettanza e dovesse essere effettuato da un collaudatore estraneo all'Amministrazione Comunale.

=====


ARTICOLO 7 - Dato atto che, secondo il progetto presentato, il Comune di Tivoli non dovrà sostenere alcuna spesa per l'allaccio dei servizi pubblici presentati nella zona, per cui si ritiene non doversi applicare il maggiore costo di cui al comma 3° dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 35 del 12 settembre 1977, la Società proprietaria dei terreni costituenti il comprensorio di cui in premessa, si impegna, in attuazione del progetto esaminato dalla Commissione Urbanisti-

ca, nonchè in conformità alle disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, alla realizzazione a sua cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 2 dovranno essere costruite "ad opera d'arte", il tutto in conformità dei progetti esecutivi che verranno redatti a cura e spese della "IMMOBILTIBUR S.r.l."

ARTICOLO 8 - La costruzione dei servizi primari dovrà essere effettuata sotto sorveglianza tecnica degli Organi del Comune di Tivoli, i quali avranno libero accesso ai cantieri.

La data di inizio delle opere sarà comunicata all'Amministrazione Comunale, a mezzo Raccomandata A.R., con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Le opere anzidette saranno soggette a collaudi in corso d'opera ed al collaudo definitivo, da eseguirsi a cura dei competenti Uffici Comunali. Fino al momento della consegna totale o parziale al Comune, la rete stradale è soggetta al regime previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari per le strade private soggette a pubblico transito. La spesa presunta per l'esecuzione delle opere previste dal presente articolo, viene indicata in complessive lire 225.740.000.= (duecentoventicinquemilioni settecentoquarantamila) con l'obbligo per la "IMMOBILTIBUR S.r.l." di realizzare le stesse, ancorchè il costo dovesse risultare maggiore. Tale costo è riportato nella relazione



formante parte integrante del progetto di cui trattasi.


La consegna delle opere di urbanizzazione primaria dovrà avvenire, senza alcun corrispettivo, non oltre 9 (nove) mesi dall'ultimazione, previo collaudo definitivo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Urbanistica.

=====

ARTICOLO 9 - La "IMMOBILTIBUR S.r.l.", in ordine alle opere di urbanizzazione secondaria, si obbliga a provvedere a sua cura e spese alla realizzazione di un'opera pubblica per un importo di lire 91.570.000.= (novantunomilioni cinquecento-settantamila), su indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale. Fino alla consegna dell'opera eseguita, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, saranno a carico della "IMMOBILTIBUR S.r.l.". L'opera sarà realizzata sulla base dei progetti esecutivi predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Urbanistica. L'inizio delle opere dovrà avvenire non oltre 18 (diciotto) mesi dalla data del rilascio della prima concessione edilizia. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente, entro sei mesi successivi, all'affidamento della costruzione dell'opera di cui sopra.

=====

ARTICOLO 10 - La "IMMOBILTIBUR S.r.l.", in ordine all'applicazione del costo di costruzione, dovrà attenersi a quanto prescritto dalla legge n. 10/1977.



=====


ARTICOLO 11 - A garanzia degli adempimenti relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la "IMMOBILTIBUR S.r.l." rimetterà, all'atto del rilascio del NULLA OSTA alla lottizzazione, una fidejussione bancaria o assicurativa libera a favore del Comune di Tivoli, per un importo pari al costo delle opere da realizzare.

La fidejussione sarà, previo espresso consenso del Comune, ridotta in proporzione ed in relazione al progressivo completamento delle opere di urbanizzazione primaria, tenuto conto del costo delle opere di urbanizzazione residue, valutato in base all'eventuale mutato valore della moneta, secondo gli indici ufficiali.

La "IMMOBILTIBUR S.r.l.", inoltre, si obbliga:

- ad integrare il valore della fidejussione rispetto alle entità attuali, nel caso in cui si manifestasse insufficiente per effetto del mutato valore della moneta, secondo gli indici ufficiali;
- a reintegrare la medesima, qualora venisse utilizzata, in tutto od in parte, a seguito delle inadempienze.

Si dà atto che nel contratto fidejussorio, sarà inserita la clausola che impegna l'istituto fidejussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la pronuncia giudiziale.



=====

ARTICOLO 12 - La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, resta a carico della "IMMOBILTIBUR S.r.l." sino alla cessione gratuita delle stesse al Comune. Tale manutenzione è soggetta al controllo da parte del Comune stesso, il quale potrà disporre l'esecuzione in danno in caso di manutenzione non eseguita o male eseguita.


=====

ARTICOLO 13 - La "IMMOBILTIBUR S.r.l." si impegna a completare e rendere agibile le opere di urbanizzazione primaria di cui ai precedenti articoli, con relativa cessione e consegna di impianti ed opere, nel termine massimo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Tale termine è elevabile a 10 (dieci) anni, nel caso in cui il Comune adotti i Piani Pluriennali ed attuativa di cui all'art. 13 della legge n. 10/1977.

La convenzione si intenderà decaduta:

- a) se entro 3 (tre) anni non saranno eseguite tutte le opere di urbanizzazione primaria;
- b) se entro 5 (cinque) anni, previa ultimazione delle opere di urbanizzazione nei limiti di cui ai precedenti articoli, non saranno state richieste le concessioni singole edilizie.

Nel caso di richiesta parziale delle stesse, la convenzione si intenderà decaduta limitatamente alla quota parte di con-



cessione edilizia non richiesta.

=====

ARTICOLO 14 - La "IMMOBILTIBUR S.r.l." si impegna a mettere a dimora, prima della fine delle relative costruzioni, un numero di alberi di medio ed alto fusto, nel rapporto di 1 (uno) ogni 100 (cento) metri cubi.

=====

ARTICOLO 15 - La "IMMOBILTIBUR S.r.l.", altresì, si impegna alla realizzazione delle recinzioni dei lotti contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria e sulla base di un progetto esecutivo unitario che dovrà essere approvato dal Comune, unitamente al progetto esecutivo delle stesse opere di urbanizzazione.

=====

ARTICOLO 16 - La "IMMOBILTIBUR S.r.l." e i successivi aventi causa, dovranno ultimare le costruzioni, per cui sono state concesse le singole concessioni edilizie, nel senso che le stesse dovranno essere abitate entro la scadenza di validità della presente convenzione.

Tale obbligo dovrà risultare negli eventuali atti di compravendita.

=====

ARTICOLO 17 - La "IMMOBILTIBUR S.r.l." si impegna e si obbliga ad inserire negli atti di trasferimento a qualsiasi titolo delle quote, tutte le clausole contenute nella presente

convenzione, nonchè contenute nel progetto di cui trattasi comprensivo delle modifiche di cui al parere della Commissione Urbanistica comunale in premessa citato.

Le clausole saranno riportate nella nota di trascrizione, la cui copia autenticata dovrà essere inviata al Comune a mezzo raccomandata A.R.; le clausole dovranno essere approvate dalla parte acquirente ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile.

=====


ARTICOLO 18 - Per tutte le contestazioni che dovessero insorgere in merito alla presente convenzione, si dichiara competente il Foro di Roma, al quale le parti si rivolgeranno, solo dopo aver compiuto ogni azione chiarificatrice a mezzo di arbitrato scelto di comune accordo tra le parti.

=====

ARTICOLO 19 - Per tutto quanto si riferisce o si riferirà tra la "IMMOBILTIBUR S.r.l." ed il Comune di Tivoli, in relazione alla presente convenzione, la "IMMOBILTIBUR S.r.l." nomina a suo unico rappresentante il signor Mastrantonio Teodoro come sopra costituitosi.

=====

ARTICOLO 20 - La convenzione di cui al presente atto è stata approvata con delibera di consiglio del Comune di Tivoli nella seduta del 16 gennaio 1990 n. 8, resa esecutiva come sopra; pertanto, il visto di esecutorietà si considera apposto



contestualmente all'esame della deliberazione stessa senza rilievi, da parte della sezione di controllo sugli Atti degli EE.LL. della Provincia di Roma, ai sensi dell'u.c. dell'art. 17 della Legge Regionale 20 dicembre 1978 n. 74.

=====

ARTICOLO 21 - Ai fini fiscali, le parti dichiarano che il valore di quanto gratuitamente ceduto, è pari a lire 473.491.000 (quattrocentosettantatremilioni quattrocentonovantunomila).

=====

ARTICOLO 22 - Le parti rinunciano a qualsiasi ipoteca legale con esonero da responsabilità per il competente conservatore.

=====

ARTICOLO 23 - Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico della "IMMOBILTIBUR S.r.l."

Il presente atto comporta trasferimento a titolo gratuito a favore del Comune di Tivoli, pertanto, l'atto stesso verrà registrato a tassa fissa, giusta le disposizioni dell Tariffa, Parte Prima, n. 1 - comma quarto - allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.


I comparenti, presenti i testi, mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto, dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio, su cinque fogli dei quali sono occupate venti facciateDfin qui, viene

da me letto, presenti i testi, ai componenti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Firmati: Pietro Ambrosi, Teodoro Mastrantonio, Francesco Prete teste, Roberto Loi teste

Dott. Paolo Soccorsi Aliforni, Notaio

A circular notary seal is located in the lower right quadrant of the page. The seal is faint and mostly illegible, but it appears to contain text around its perimeter. Overlaid on the bottom portion of the seal is a handwritten signature in dark ink, which is stylized and difficult to decipher.